

# ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALDO GALLI

## I.L.E.M. SRL

*Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio  
universitario*

*Anno Accademico 2019/2020*

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

*Indice*

**ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO**

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
2. A CHI E' CONCESSA LA BORSA DI STUDIO
3. STANZIAMENTO BORSE DI STUDIO
4. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
  - 4.1. Requisiti di merito
  - 4.2. Requisiti relativi alle condizioni economiche
5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
6. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO
7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
8. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI
10. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
  - 10.1. Utilizzo del Bonus
11. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA
12. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ
13. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)
14. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196)
15. PROMEMORIA SCADENZE

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

## 1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Il Diritto allo Studio trova il suo fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e afferma la possibilità per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Legge Regionale 13 dicembre 2004, N. 33 disciplina il sistema di interventi volti a rendere effettivo il Diritto allo studio universitario e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

In particolare, i benefici per gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di primo e secondo livello presso l'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl, consistono nell'erogazione di Borse di studio, che vengono assegnate tramite concorso bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33 ed in particolare dall'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e della D.G.R. relativa all'anno accademico 2019/20.

Ulteriori riferimenti:

- Legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari».
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso.
- Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6.
- Decreto Ministeriale 29 marzo 2019 n.288 «Aggiornamento soglie ISEE-ISPE per l'anno accademico 2019/2020».
- Decreto Ministeriale 5 aprile 2019 n. 316 «Aggiornamento importi minimi borse di studio anno accademico 2019/2020».
- Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. XI/1724 del 10/06/2019 avente ad oggetto «Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime per

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2019-2020».

L'Ufficio per il Diritto allo Studio dell'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl (d'ora in avanti Accademia) coordina, organizza ed eroga in favore degli studenti:

a) gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti della legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004;

b) sviluppa e propone l'ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio dell'Accademia

Inoltre Accademia promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori condizioni di vita e di studio per gli studenti.

Questi interventi riguardano i seguenti benefici e servizi:

- borse di studio l.r. 33/2004 (Ufficio DSU)
- interventi per la mobilità internazionale e scambi internazionali
- Servizio Biblioteca - prestito libri gratuito (Segreteria Didattica Organizzativa)
- attività culturali e di socializzazione
- tutor didattici
- servizio tirocini/stage

Per maggiori informazioni [r.porta@accademiagalli.com](mailto:r.porta@accademiagalli.com)

## 2. A CHI E' CONCESSA LA BORSA DI STUDIO

**Possono presentare domanda di Borsa di studio:**

- i cittadini italiani,
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (D.P.R. 31 agosto 1999, N.394 attuativo del D.Lgs 25 luglio 1998, N.286)

se in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente ammessi **all'immatricolazione** nell'anno accademico 2019/2020 ad uno dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello attivati dall'Accademia di belle arti Aldo Galli – I.L.E.M. srl;
- essere regolarmente ammessi ad **annualità successiva al primo anno**, nell'anno accademico 2019/2020, ad uno dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello attivati dall'Accademia di belle arti Aldo Galli – I.L.E.M. srl;

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

- essere in possesso dei requisiti di economici e di merito, di cui al successivo punto 4.

Il beneficio della borsa di studio è concessa per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corso per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui Redditi, come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995.

### **Non possono partecipare al concorso gli studenti che nell'anno accademico 2019/2020:**

- hanno conseguito in precedenza, in Italia o all'estero, titoli di studio di livello pari, equivalente o superiore al corso di studi per il quale vengono richiesti i benefici e i servizi (A.A. 2019/2020);
- beneficiano o hanno già beneficiato – anche parzialmente – per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- si iscrivono all'Accademia di belle arti Aldo Galli – I.L.E.M. srl dopo aver effettuato una rinuncia agli studi presso l'Accademia di belle arti Aldo Galli – I.L.E.M. srl o presso altra università/istituto;
- sono iscritti ad un'università straniera ed ammessi a frequentare i corsi presso l'Accademia di belle arti Aldo Galli – I.L.E.M. srl nell'ambito di accordi di scambio internazionale.

### **N.B. La fruizione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio è riservata agli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 2019/2020.**

Si precisa che per risultare "regolarmente iscritti", come previsto dal modulo d'iscrizione, all'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione, il contributo DSU e firmato la documentazione prevista entro le seguenti date:

**30/09/2019 – studenti iscritti ad annualità successiva al primo anno di corso**

**31/10/2019 – studenti iscritti al 1° anno di corso**

**Gli studenti che non risultassero regolarmente iscritti, entro la data sopra indicata, non verranno pertanto considerati idonei all'ottenimento dei benefici ai fini della graduatoria provvisoria.**

Qualora nella propria carriera accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi.

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

### 3. STANZIAMENTO

**L'Accademia di belle arti Aldo Galli – I.L.E.M. srl, per l'anno accademico 2019/2020, sulla base dello stanziamento assegnato con provvedimento della Giunta Regionale, mette a concorso per un valore totale di euro 4.920.**

La ripartizione delle borse di studio tra tutti i corsi attivati sarà determinata, al termine della presentazione delle domande, in rapporto percentuale al numero degli iscritti partecipanti al concorso, suddivisi tra gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno e gli studenti iscritti ad anno di corso successivo al primo.

### 4. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

#### 4.1 Requisiti di merito

Per essere ammessi alle graduatorie definitive, i richiedenti devono:

Studenti 1° anno – Corso Diploma Accademico I e II Livello

- essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2019/2020 per la prima volta al primo anno di un corso di diploma accademico di primo e secondo livello, attivato dall'Accademia, alla data del 31 ottobre 2019;
- aver conseguito un voto di diploma pari o superiore a 80/100;
- aver superato il previsto test d'ammissione come verifica delle conoscenze minime;
- possedere i requisiti economici, di cui al punto 4.2 ("Requisiti relativi alle condizioni economiche")

Inoltre, la conferma dei benefici, come specificato al punto 10 ("Assegnazione delle Borse di studio e modalità di pagamento"), è subordinata al conseguimento entro il 31 luglio 2020 di un numero minimo di 40 crediti e di una media ponderata pari o superiore a 27/30.

Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno, il livello dei crediti pari a nr. 35, qualora non già raggiunto alla data del 31 luglio, può essere

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

conseguita entro la data del 30 novembre. Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un "bonus" pari a 5 crediti.

Studenti 2° e 3° anno – Corso Diploma Accademico I e II Livello

- essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2018/2019 al secondo/terzo/quarto/quinto anno di un corso di Diploma Accademico di I e II livello, attivato dall'Accademia, alla data del 31 luglio 2020;

- aver conseguito entro il 31 luglio 2019
- almeno 40 crediti formativi (per chi si iscrive al 2° anno)
- almeno 100 crediti formativi (per chi si iscrive al 3° anno)
- almeno 160 crediti formativi (per chi si iscrive al 4° anno)
- almeno 220 crediti formativi (per chi si iscrive al 5° anno)

- aver maturato una media ponderata pari o superiore a 27/30

- possedere i requisiti economici, di cui al punto 4.2 ("Requisiti relativi alle condizioni economiche")

Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

**Numero crediti:** è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 31 luglio 2019. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell'immatricolazione all'attuale livello di studi.

**Media ponderata:** è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI CONSEGUITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio :

Esame 1	Voto 26/30	Valore : 9 crediti
Esame 2	Voto 30/30	Valore : 12 crediti
Esame 3	Voto 18/30	Valore : 9 crediti
Esame 4	Voto : approvato (es. verifica conoscenza lingua inglese)	Valore : 3 crediti
Totale crediti posseduti		33 crediti

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

Totale crediti da considerare per media ponderata	30 crediti
---	------------

Calcolo media ponderata :

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162	
Totale	756	Media ponderata = 756/ 30 = 25,20

#### Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per e dal terzo anno.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi biennali.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

#### Precisazioni

1 Sono considerati "regolarmente iscritti" gli studenti che hanno pagato sia la tassa d'iscrizione sia la retta di frequenza per il primo anno, e la tassa di iscrizione e la prima rata della retta se iscritti ad annualità successiva al primo anno.

2 Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

3 Vedi nota 1

## 4.2 Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della **Situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE)** e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M.5 dicembre 2013, n. 159.

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.



L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in favore di (codice fiscale studente)" e non riportare Omissioni/Differmità.

L'ISEE Universitario è un attestato che ogni cittadino può ottenere:

- in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS
- presso i soggetti preposti (uffici Inps, Comuni, Caaf)

Si consiglia di provvedere tempestivamente alla richiesta dell'attestazione ISEE Universitario in quanto i tempi per l'ottenimento sono mediamente 10/15 giorni lavorativi.

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

L'ISEE Universitario è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Per l'a.a. 2019/2020 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2018, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31 dicembre 2018.

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEE Universitario il cui:

- Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non sia superiore ad euro 23.000,00

- Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (I.S.P.E. calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non sia superiore a euro 50.000,00

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

ISEE UNIVERSITA': per tale prestazione va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente.

STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI I GENITORI: nucleo familiare standard

STUDENTE AUTONOMO (vedi la nota a seguito): il nucleo di riferimento per l'ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia di origine

STUDENTE NON AUTONOMO O CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:

Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l'ISEE è composto dal nucleo d'origine e dallo studente stesso.

Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:

Se il genitore non convivente versa assegni di mantenimento al figlio: non viene considerato nel nucleo. Se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore: è considerato parte del nucleo familiare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria

Se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall'altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria

“STUDENTE INDIPENDENTE” (STUDENTE AUTONOMO) \*

Nel caso di studente “indipendente” il reddito non verrà integrato con quello del suo nucleo familiare di origine.

Lo studente è definito “indipendente” quando ricorrono tutti i seguenti requisiti:

- 1) lo studente deve avere una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di origine da almeno due anni a partire dalla data di presentazione della domanda;
- 2) la residenza dello studente non deve essere in un immobile di proprietà della famiglia di origine;
- 3) lo studente deve percepire da almeno due anni un reddito proprio, superiore a 6.500,00 euro, fiscalmente dichiarato derivante da lavoro dipendente o assimilato. L'attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare dello studente

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello della famiglia di origine.

Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

“ISEE corrente”

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEEU in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano

dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la
- 4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi,

“STUDENTI STRANIERI” - ISEEU-ISPEU parificato

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, N.394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e per quelli appartenenti all'Unione Europea ma non all'area Euro, è valutata sulla base del cambio medio del 2018.

Per agevolare l'ottenimento dell'ISEEU-ISPEU parificato, gli studenti stranieri possono richiedere la certificazione presso il seguente CAAF convenzionato con IED:

CGIL Corso di Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano Tel. 02.540211 – Sito Internet: [www.csfmilano](http://www.csfmilano).

La documentazione da presentare è la seguente:

- Documento d'identità del richiedente
- N. di matricola
- Denominazione del corso frequentato
- Iscrizione dello studente all'anagrafe (studenti UE) / Permesso di soggiorno (studenti Extra-UE)
- Dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero ove i redditi sono stati prodotti, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione dovrà contenere indicazioni riguardanti:
  - la composizione del nucleo familiare residente all'estero;
  - i redditi prodotti all'estero nell'anno solare 2018;
  - valore del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduti dal nucleo familiare di appartenenza alla data del 31 dicembre 2018.

PAESE ESENTI DA LEGALIZZAZIONE (a prescindere dal luogo di rilascio):

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

PAESI LA CUI DOCUMENTAZIONE PREVEDE L'ESENZIONE DAL TIMBRO CONSOLARE/DIPLOMATICO MA OBBLIGO DI TIMBRO APOSTILLE:

Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Colombia, Dominica, Cina

(limitatamente a Hong Kong e Macao), Ecuador, El Salvador, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, India, Isole Cayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Islanda, Israele, Jersey, Kazakistan, Lesotho,

Le Nuove Ebridi, Liberia, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Princip. Monaco, Riunione, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant'Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles, Suriname, Svezia, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

STUDENTI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Corea del Nord, Repubblica Democratica del Congo, Costa D'Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kenia, Kiribati, Lao Peoplès Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Pincipe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe .

La valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi sopra indicati, è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

REPUBBLICA MOLDOVA, SVEZIA: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

ALBANIA: dal 1 luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia a Tirana (<http://www.ambtirana.esteri.it>) e dei consolati di Scutari (<http://www.consitalia-scutari.org>) e Valona (<http://www.consvalona.esteri.it>) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

#### "STUDENTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI"

Gli studenti apolidi o rifugiati politici devono allegare alla domanda l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

L'UFFICIO DSU di Accademia NON ACCETTERA' ALCUN TIPO DI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA COMPILAZIONE ISEE Universitario /ISEEU-ISPEU parificato, che dovrà pertanto essere consegnata, personalmente dallo studente – o da persona dallo stesso delegata - solo ed esclusivamente ai CAAF dislocati sul territorio nazionale.

## 5. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

studente.

### Fasce di reddito

	Valori I.S.E.E. Universitario	
1ª Fascia	da € 0,00	a € 14.420,31
2ª Fascia	da € 14.420,32	a € 17.709,34
3ª Fascia	da € 17.709,35	a € 23.000,00

### Provenienza geografica per la sede dell'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl - Como:

Ai fini del calcolo dell'ammontare della borsa di studio, gli studenti vengono classificati come segue:

- **Studente in sede:** residente nel Comune sede del corso di studi, in un Comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. n. 6/2012 (art. 2, comma, 3, lett b);
- **Studente pendolare:** residente diverso da quello di "sede" dei corsi di studio frequentati ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati, impiegando un lasso temporale tra i 60 e i 90 minuti, utilizzando i mezzi pubblici;
- **Studente fuori sede<sup>4</sup>:** residente in un luogo distante (oltre 90 minuti, utilizzando i mezzi pubblici) dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il **13 dicembre 2019**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli.

La mancata presentazione di tale documentazione comporterà la classificazione dello

<sup>4</sup> L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

studente come "pendolare".

I limiti relative agli indicatori delle situaizoni reddituali e patrimoniali equivalent per l-accesso ai bandi di concorso e gli importi delle borse di studio sono determinati sulla base del D.M. 27 marzo 2018.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

<b>STUDENTI IN SEDE</b>	
<b>1^ fascia</b>	€ 1.997,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 2.705,00
<b>2^ Fascia</b>	€ 1.536,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 2.244,00
<b>3^ Fascia</b>	€ 1.214,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 1.922,00

<b>STUDENTI PENDOLARI</b>	
<b>1^ fascia</b>	€ 2.202,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 2.910,00
<b>2^ Fascia</b>	€ 1.739,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 2.447,00
<b>3^ Fascia</b>	€ 1.414,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 2.122,00

Per gli studenti pendolari fatte salve le disposizioni di cui al Dpcm 9 aprile 2001, art. 9, comma 5.

<b>STUDENTI FUORI SEDE che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private</b>	
<b>1^ fascia</b>	€ 4.544,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 5.252,00
<b>2^ Fascia</b>	€ 3.961,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 4.669,00
<b>3^ Fascia</b>	€ 3.401,00 + un pasto giornaliero, per un totale di € 4.109,00

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione – se presente - non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.

Qualora il beneficiario appartenga alla categoria dei mutilati e degli invalidi civili di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 1185, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di:

Studenti in sede	€ 2.807,00
Studenti pendolari	€ 3.994,00
Studenti fuori sede	€ 7.316,00

Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in 4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque i ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

## 6. INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

### 6. 1 Mobilità internazionale

Non è prevista alcuna integrazione per la mobilità internazionale per l'anno accademico 2019/2020.

## 7. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

**Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.**

### **Studenti iscritti al primo di tutti i corsi di studio**

Ad ogni studente che presenta domanda di borsa di studio viene assegnato un punteggio relativo alla situazione economica, formulato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 20.956,46 per un massimo di punti 1000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEEU studente}}{23.000,00} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e, successivamente, l'età anagrafica minore.

### **Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico**

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 31 luglio 2015 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

(Votazione media ponderata – Votazione minima)	x	$\frac{400}{(30 - 18)}$
--	---	-------------------------

## 8. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di ammissione al concorso devono essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 05/11/2019 con raccomandata a mano; il bando e la domanda per la concessione sono disponibili accedendo al sito [www.accademiagalli.it](http://www.accademiagalli.it)

La domanda per la richiesta dovrà essere stampata, compilata e firmata, e consegnata personalmente all'Ufficio DSU dell'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl, presso:

Ufficio DSU Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl  
Via F. Petrarca, n. 9  
22100 Como

I partecipanti sono inoltre tenuti a corredare la propria candidatura con i seguenti documenti:

- **copia di un valido documento d'identità;**
- **copia attestazione ISEE Universitario** per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nel 2019 e relativa D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua parte;
- **solo per studenti immatricolati nel 19\_20:** copia del certificato attestante il voto di maturità
- **solo per studenti iscritti ad annualità successiva la 1° anno – a.a. 19\_20:** copia certificato dei voti comprensivo di crediti acquisiti e media ponderata al 10/08/2019;
- **solo per studenti "fuori sede":** copia del contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un suo genitore, e copia della certificazione relativa al pagamento del canone di locazione;
- **Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%:** copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità.
- **solo per studenti Extra Ue:** copia permesso di soggiorno in corso di validità

DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI:

**La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso. In ogni caso lo studente riceverà via e-mail una conferma attestante l'avvenuta ricezione**

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.



della documentazione. Se entro 7 giorni dall'invio a mezzo raccomandata non dovesse pervenire la conferma, lo studente è pregato di contattare l'Ufficio DSU ai seguenti recapiti:

telefono +39 031.301430

e-mail [r.porta@accademiagalli.com](mailto:r.porta@accademiagalli.com)

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Accademia, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

## 9 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 28 novembre 2019 attraverso pubblicazione sul sito [www.accademiagalli.it](http://www.accademiagalli.it)

Gli studenti che hanno presentato la domanda entro i tempi previsti dal bando, potranno risultare:

- "idonei", se in possesso di tutti i requisiti;
- "non idonei", qualora mancassero uno o più requisiti.

I benefici verranno assegnati esclusivamente agli studenti "idonei" in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, in base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- "idonei beneficiari", ovvero assegnatari di una Borsa di Studio;
- "idonei non beneficiari", ovvero in possesso di tutti i benefici ma non assegnatari di Borsa di Studio.

Gli studenti "idonei non beneficiari", potranno concorrere all'assegnazione di Borse di studio in un momento successivo, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate alla struttura competente dell'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio dell'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istanza.

L'esito delle istanze di revisione sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl.

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva dal **17 dicembre 2019**.

Eventuali ricorsi avversi la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

## 10. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

**Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi:**

La **prima rata** della Borsa di Studio, compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia, sarà corrisposta ai vincitori del concorso (studenti idonei beneficiari) entro il **31 dicembre 2019**.

4 L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a titolo oneroso.

La **seconda rata** della Borsa di Studio sarà erogata al conseguimento di un livello minimo di merito di **40 crediti** da conseguirsi **entro il 10 agosto 2020**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare **5 punti di bonus**.

Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio, che entro il **30 novembre 2020** non abbiano ancora conseguito i 40 crediti, perderanno il beneficio della Borsa di Studio e saranno tenuti alla restituzione della somma corrisposta con la prima rata (pari al 50% del valore totale della Borsa).

**Per gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi:**

La **prima rata** della Borsa di Studio, compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia, sarà corrisposta ai vincitori del concorso (studenti idonei beneficiari) entro il **31 dicembre 2019**.

La **seconda rata** della Borsa di Studio sarà erogata al conseguimento di un livello minimo di merito di **100 crediti** da conseguirsi **entro il 10 agosto 2020**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare **5 punti di bonus**.

Qualora entro il **30 novembre 2020** gli studenti beneficiari di Borsa di Studio non abbiano ancora conseguito i 100 crediti, verrà revocato il beneficio della Borsa di Studio e saranno tenuti alla restituzione della somma ricevuta con la prima rata (pari al 50% del valore totale della Borsa).

**Per gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi:**

La **prima rata** della Borsa di Studio, compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia, sarà corrisposta ai vincitori del concorso (studenti idonei beneficiari) entro il **31 dicembre 2019**.

La **seconda rata** della Borsa di Studio sarà erogata al conseguimento di un livello minimo di merito di **160 crediti** da conseguirsi **entro il 10 agosto 2020**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare **12 punti di bonus**.

Qualora entro il **30 novembre 2020** gli studenti beneficiari di Borsa di Studio non abbiano ancora conseguito i 160 crediti, verrà revocato il beneficio della Borsa di Studio e saranno tenuti alla restituzione della somma ricevuta con la prima rata (pari al 50% del valore totale della Borsa).

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere **entro il 31 dicembre 2020** gli importi delle Borse di Studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di Borsa di Studio.

**I vincitori del concorso riceveranno il pagamento della Borsa di Studio con accredito su conto corrente bancario intestato o co-intestato allo studente vincitore. Si rende pertanto necessario comunicare le coordinate bancarie all'Ufficio DSU IED.**

*Tenuto conto dell'anno di prima immatricolazione assoluta, saranno considerati quali studenti iscritti ad anni successivi al primo anche gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea a seguito di un passaggio di Ateneo, Scuola o corso di studio. In tali casi, verrà preso in considerazione il numero di crediti riconosciuti dal relativo Consiglio Accademico, entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio.*

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero delle Borse di studio da destinare agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio è ripartito nel seguente modo:

- 67% per gli studenti provenienti dai Paesi UE;
- 33% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE.

## 10.1 Utilizzo del bonus

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente intende utilizzarlo, con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.

## 11. INCOMPATIBILITA' - DECADENZA - REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dal Soggetto Gestore o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/91, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro stanziamento. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti degli Enti o verso l'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl;
2. sono in possesso di un **titolo di studio** italiano o straniero di **livello pari o superiore** al

corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio per l'a.a. 2019-2020

3. non presenti all'Ente, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

## 12. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda, presentata all'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl, verrà dalla stessa trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dall'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il **13 dicembre 2019**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

## 13. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE FORNITE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

Con riferimento alla determinazione delle condizioni economiche per l'accesso ai benefici, l'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl effettuerà un'azione di verifica e controllo delle dichiarazioni degli studenti, per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della borsa di studio secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

L'esito di questi controlli consiste nell'eventuale revoca dei benefici ingiustamente assegnati, dopo adeguati processi di verifica delle ragioni della discrepanza tra dichiarazioni fiscali e dichiarazioni per l'accesso ai benefici DSU.

Inoltre, in caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella fruita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

## 14. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) **I.L.E.M. è il titolare del trattamento dei dati.**

b) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;

c) sono raccolti dal DSU ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;

d) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;

e) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'Accademia di belle arti Aldo Galli - I.L.E.M. srl per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). **Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 13 dicembre 2019.**

## 15. PROMEMORIA SCADENZE

### COSA/QUANDO

**05 novembre 2019:** scadenza presentazione domanda per Borsa di studio

**28 novembre 2019:** pubblicazione graduatorie provvisorie

**13 dicembre 2019:**

(solo per studenti fuori sede) scadenza presentazione documentazione relativa all'alloggio (contratto d'affitto e certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone d'affitto)

**17 dicembre 2019:** pubblicazione graduatorie definitive

**31 luglio 2020:**

termine ultimo per il conseguimento dei crediti per il mantenimento della Borsa di studio